



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

Provincia di Brescia

Via XX settembre, 32 – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS) - Tel. 0307405511 - Fax 0307405566 - Codice fiscale 00400530176

www.comune.palazzolosulloglio.bs.it

SEDUTA DEL 26 MARZO 2019

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale Numero 45 del 26-03-2019

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO CONFORME AL PGT VIGENTE, PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI EDILIZI PRIVATI DEL PROGRAMMA INTEGRATO D'INTERVENTO DENOMINATO COMPARTO DI INTERVENTO STRATEGICO N. 1 (CIS 1)

Nell'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di Marzo, convocato per le ore 18:00, presso la Sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno ai singoli, si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

ZANNI GABRIELE	Sindaco	Presente
COSSANDI GIANMARCO	Vice Sindaco	Presente
CHIARI DIEGO	Assessore	Presente
VALLI NADIA	Assessore	Presente
MARCANDELLI FRANCESCO	Assessore	Presente
PIANTONI ALESSANDRA	Assessore	Presente

Numero totale PRESENTI: 6 - ASSENTI: 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE LEONILDE CONCILIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale in numero degli intervenuti, GABRIELE ZANNI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 marzo 2008, n. 6, era stato approvato il Programma Integrato d'Intervento (P.I.I.) in variante all'allora vigente Piano Regolatore, relativo al Comparto di Intervento Strategico n. 1 (C.I.S. 1);
- per l'attuazione del suddetto Programma integrato di intervento è stata stipulata Convenzione tra il Comune di Palazzolo sull'Oglio ed i proponenti il suddetto P.I.I., con atto a rogito del Notaio Gianni Tufano, stipulato in data 24 aprile 2009, repertorio n. 137.586/13.856, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Brescia, II Ufficio, il 13.05.2009 al n. 7802 serie 1T, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Brescia - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 14.05.2009 ai nn. 20425/12469 - 20426/12470 - 20427/12471 - 20428/12472 - 20429/12473 - 20430/12474 - 20431/12475;
- l'articolo 3 della sopra citata Convenzione disciplina i termini per gli adempimenti siano essi relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, che agli interventi edilizi privati previsti dal suddetto Programma Integrato d'Intervento;
- in particolare, il comma 5 dell'articolo 3, della suddetta Convenzione prevede che *“Fermi restando i termini diversi dalla presente convenzione, tutti gli adempimenti prescritti da questa, non altrimenti disciplinati, devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 5 (cinque) anni. Entro lo stesso termine i proponenti devono aver presentato le denunce di inizio attività o richiesto il permesso di costruire per la completa edificazione degli interventi previsti dal programma integrato di intervento”*;
- l'articolo 8 della medesima Convenzione disciplina la realizzazione della scuola materna prevista all'interno del comparto a carico dei “soli proponenti costruttori”, allora rappresentati dalla società Traguardi S.r.l. e dall'Arch. Locatelli Luciano;
- con atto integrativo di Convenzione Urbanistica - repertorio n. 142.240, raccolta n. 15.942, a rogito del Notaio Tufano in data 14 settembre 2011, sono stati modificati gli articoli 8 ed 11 della sopra citata convenzione urbanistica per la realizzazione del programma integrato di intervento;
- l'articolo 30, comma 3bis, della legge 9 agosto 2013, n. 98 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (D.L. del Fare), ha previsto che *“Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni”*;
- con lettera protocollata in data 16 aprile 2014 al n. 12617 i proponenti il P.I.I. in argomento avevano richiesto proroga triennale dei termini per l'ultimazione dei lavori ed attuazione del Programma integrato d'intervento, ai sensi del citato articolo 30 – comma 3 – della legge 9 agosto 2013 di conversione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69;
- con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 aprile 2014 n. 26, divenuta esecutiva in data 22 maggio 2014, recante *“Esame ed approvazione della proroga dei termini relativi alla Convenzione Urbanistica stipulata per l'attuazione del Programma integrato di intervento denominato CIS 1”*, sono quindi state approvate alcune modifiche dei termini di cui alla Convenzione Urbanistica stipulata per l'attuazione del P.I.I.;
- l'articolo 1, comma 2, della bozza di atto integrativo di Convenzione Urbanistica, allegata alla sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 29 aprile 2014, prevedeva un termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di esecutività della medesima deliberazione consiliare n. 26/2014 per la stipula dell'atto in oggetto;
- con lettera del 10 giugno 2014 – protocollo n. 17.403, è stata comunicata l'intervenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale della richiesta di proroga presentata, ricordando altresì che l'efficacia della medesima proroga era subordinata alla stipula della relativa Convenzione integrativa, la quale sarebbe dovuta intervenire entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di esecutività della suddetta deliberazione del Consiglio Comunale, come suaccennato avvenuta in data 22 maggio 2014 e dunque entro il 22 agosto 2014;

- con nota presentata in data 30 luglio 2014, al n. 22.208 di protocollo, era stata comunicata da parte dal tecnico progettista, nonché proponente del Programma Integrato d'Intervento Arch. Locatelli Luciano, l'impossibilità di addivenire alla stipula della Convenzione integrativa entro il suddetto termine del 22 agosto 2014, per ragioni non dipendenti dalla volontà dei proponenti;

- a riscontro della suddetta nota, con lettera del Settore Urbanistica in data 6 agosto 2014 – protocollo n. 22.856, si prendeva atto del differimento della data di stipula della Convenzione integrativa per cause non dipendenti dalla volontà dei proponenti, ribadendo nel contempo che il crono programma per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ivi compresa la scuola materna, restava quello approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 26 del 29 aprile 2014;

- di seguito, veniva stipulato l'atto integrativo di Convenzione Urbanistica relativa al P.I.I. di che trattasi, a rogito del Notaio Gianni Tufano, nelle date del 16 settembre 2014, 18 settembre 2014 e 20 settembre 2014 - repertorio n. 147.750 – n. 147.772 – n. 147.773 - raccolta n. 17.763, con il quale il Comune di Palazzolo sull'Oglio ed i Proponenti hanno convenuto di modificare i termini della originaria Convenzione Urbanistica per la realizzazione dello stesso Programma Integrato d'Intervento, stipulata con il sopra citato atto a rogito del Notaio Tufano di Brescia in data 24 aprile 2009, repertorio n. 137.586/13.856 e modificata con atto a rogito del medesimo Notaio Gianni Tufano in data 14 settembre 2011, repertorio n. 142.240/15.942, anch'esso sopra citato;

DATO ATTO che:

- per quanto riguarda la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria afferenti il Programma Integrato d'Intervento in oggetto, le stesse sono state regolarmente realizzate in forza del Permesso di Costruire n. 205/2009, rilasciato in data 19 maggio 2010 e del Permesso di Costruire in variante n. 205/2009-1, rilasciato in data 10 luglio 2014 e che il collaudo delle medesime opere è stato approvato con Determina del Responsabile del Settore Urbanistica n. 139 del 22 marzo 2016;

- per quanto riguarda la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, consistenti nella nuova costruzione della scuola materna con relativo alloggio del custode, la stessa è stata regolarmente realizzata in forza del Permesso di Costruire n. 278/2011 rilasciato in data 25 marzo 2015 e del successivo Permesso di Costruire in variante n. 278/2011-1 rilasciato in data 21 giugno 2016 e, per la stessa scuola, con Determina n. 140 del 20 marzo 2017 è stato approvato il relativo Certificato tecnico amministrativo di collaudo finale;

CONSIDERATO che:

- la prima Variante Generale al vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), approvata con deliberazione consiliare n. 26 in data 26 aprile 2017, il cui avviso di deposito ed approvazione è stato pubblicato sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 32 del 09 agosto 2017 ai fini dell'efficacia della stessa, classifica l'ambito del Programma Integrato d'Intervento in argomento negli Ambiti territoriali a destinazione prevalente residenziale come "Aree soggette a Piani Attuativi, previsti dal PRG (D.G.R. VII/12654 del 7/04/03) già convenzionati", disciplinati dall'articolo 45 delle NTA del Piano delle Regole che, in particolare all'articolo 45.3 "Prescrizioni particolari", prevede che:

1. Sono fatte salve le previsioni dei piani urbanistici convenzionati alla data di adozione del presente Piano delle Regole, anche se le loro previsioni risultano con essa contrastanti. Gli ambiti stessi, quando i suddetti piani attuativi convenzionati cesseranno di avere efficacia, risulteranno sottoposti alla disciplina degli ambiti in cui essi ricadono. Nel caso di piani attuativi non completati alla scadenza della relativa Convenzione, gli stessi dovranno essere assoggettati a nuova Convenzione conseguente all'approvazione di un nuovo piano attuativo nel rispetto della capacità edificatoria originaria

2. In fase attuativa, ferma restando la Slp originaria, sono ammesse varianti plani volumetriche e delle destinazioni d'uso a condizione che siano compatibili con le destinazioni ammesse dagli ambiti del P.d.R. e a condizione che non determinino aumento di fabbisogno di standard rispetto a quanto effettivamente individuato dal Piano Attuativo. Tali prescrizioni si applicano anche ad intervento concluso a prescindere dalla disciplina prevista dagli ambiti in cui ricadono.

- con istanza presentata in data 21 novembre 2018 e registrata al n. 35906 di protocollo e come pratica edilizia n. 3PA/2018, definitivamente integrata in data 7 marzo 2019 al n. 8138 di protocollo, i Proponenti il P.I.I. hanno chiesto l'approvazione di un Piano Attuativo per il completamento degli

interventi edilizi privati dello stesso Programma Integrato d'Intervento in oggetto;

RICHIAMATO CHE tale progetto di Piano Attuativo di completamento è stato redatto dall'Architetto Luciano Locatelli, con studio a Chiuduno in via Rimembranze n. 16, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo al n. 994 ed è costituito dai sotto elencati documenti ed elaborati, acquisiti agli atti del competente Settore Urbanistica:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Tavola 1 – Estratto di PGT e di mappa. Planimetria generale;
- Tavola 2 – Planimetria generale opere eseguite;
- Tavola 3 – Planimetria con lotti originari;
- Tavola 4 – Individuazione lotti edificati e non edificati del comparto;
- Tavola 5 – Reti tecnologiche realizzate – Comparto sud;
- Tavola 6 - Reti tecnologiche realizzate – Comparto centrale;
- Tavola 7 - Reti tecnologiche realizzate – Comparto nord;
- Tavola 8 – Planivolumetrico lotti edificati e non edificati;
- Schema di Convenzione urbanistica;

VISTI:

- la relazione istruttoria sul Piano Attuativo del Responsabile del Settore Urbanistica;
- il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia in data 29 novembre 2018 – verbale protocollo n. 36874;

PRESO ATTO di quanto disciplinato dalla legge 17 agosto 1942 n. 1150 in ordine alla validità dei piani particolareggiati e alle modalità di intervento nei piani scaduti:

- l'articolo 17, primo comma dispone che “decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano particolareggiato, questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso”;
- lo stesso articolo 17, al comma 3, specifica che “(...) il comune, limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano decaduto, accoglie le proposte di formazione e attuazione di singoli sub-comparti, purché non modifichino la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti.”;

PRECISATO, conseguentemente, che:

- la cessata efficacia di un piano attuativo, non rende l'area interessata priva di disciplina urbanistica, bensì consente la costruzione di nuovi edifici e la modificazione di quelli esistenti nel rispetto degli allineamenti e delle prescrizioni di zona stabilite dal piano scaduto, in coerenza all'orientamento giuridicamente condiviso secondo cui, qualora il piano abbia avuto attuazione nella parte pubblica, con l'avvenuta realizzazione di strade, piazze, e opere di urbanizzazione, l'edificazione si deve considerare consentita secondo un criterio di armonico inserimento del nuovo intervento nell'edificato esistente e cioè in base alle norme del piano attuativo scaduto che mantengono la loro integrale applicabilità, comportando la concreta e dettagliata conformazione della proprietà privata e costituendo pertanto le regole determinative del contenuto della proprietà delle aree incluse nel piano attuativo;
- in coerenza al principio espresso dal comma 3 dell'art. 17 della legge 1150 del 1942, d'altra parte, all'amministrazione viene rimessa la potestà di valutare e rendere esplicito l'interesse pubblico perseguito attraverso l'eventuale assenso al completamento di porzioni di piani attuativi non attuati nei

termini decennali stabiliti dalla legge, potendo accogliere proposte di completamento di singoli ub comparti attraverso l'approvazione della proposta stessa in Consiglio Comunale e l'eventuale definizione di ulteriori e specifiche obbligazioni convenzionali inerenti i termini di attuazione delle opere e degli interventi; in tale fattispecie non si applicano le procedure di pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali osservazioni/opposizioni, fermo restando il rispetto delle destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie e dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduto;

RICHIAMATO, altresì, che:

- le disposizioni legislative già previste dalla legge 10/1977 (articolo 11) e al T.U. 380/2001 (articolo 16) hanno stabilito il principio secondo il quale il versamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione è alternativo alla realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione da parte del titolare dell'intervento e che ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi;

- la giurisprudenza *“ha affermato che la scadenza della lottizzazione per decorso del termine decennale non esime l'Amministrazione, all'atto del rilascio di una nuova concessione, di tenere conto dell'apporto già assicurato dei soggetti lottizzanti ai fini della realizzazione delle relative opere; pertanto la determinazione degli oneri di urbanizzazione deve essere effettuata previa rivalutazione delle eventuali cessioni di aree rispetto al momento in cui furono effettivamente conferite, onde si deve argomentare l'illegittimità della determinazione effettuata ai sensi dell'art. 3 L. 28 gennaio 1977 n. 10.*

Alla luce di quest'ultimo orientamento, e della “ratio” della vigente normativa, sopra menzionata, si deve quindi affermare il principio che il contributo per oneri di urbanizzazione non è dovuto nel caso di concessione edilizia (ora: permesso di costruire, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 380 del 2001) relativa all'attuazione di un insediamento per il quale le opere di urbanizzazione risultino già integralmente realizzate sulla base di una convenzione di lottizzazione o atto unilaterale d'obbligo a suo tempo sottoscritti dai proprietari delle aree interessate, ancorché scaduti, mentre nel caso di realizzazione solo parziale delle opere l'Amministrazione, all'atto del rilascio del permesso di costruire, non può chiedere il pagamento dell'intero contributo di urbanizzazione, ma deve valutare l'entità delle opere ed il valore dei conferimenti di aree eventualmente eseguiti in esecuzione della convenzione scaduta, allo scopo di procedere ad una corrispondente riduzione dell'importo dovuto dal richiedente a titolo di contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione” (TAR Marche, sezione I, 08.02.2010 n. 31);

- la ulteriore e più recente pronuncia del Cons. di Stato (Sez. IV, 23.09.2011 n. 5354), con cui è stato sottolineato come *“l'onere del contributo di urbanizzazione essendo indubbiamente annoverabile tra le prestazioni patrimoniali che il Comune può imporre in base ad apposite norme (v. art. 16 T.U. n. 380/2001 delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) a colui che intende eseguire un intervento edilizio in una determinata zona omogenea del territorio comunale, non può, in assenza di specifica previsione, nuovamente ricadere su quest'ultimo”. (...) La scadenza del termine di efficacia della convenzione di lottizzazione è un esito contemplato dalla normativa di settore e tuttavia il principio di corrispettività tra oneri di urbanizzazione e costi delle relative opere connesse all'edificazione, non ne tiene conto laddove, volendo costruire, tali oneri siano già stati assolti.”;*

DATO ATTO CHE:

- come anzidetto nell'ambito del Programma integrato d'intervento in esame, sono state integralmente cedute le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché realizzate, collaudate e prese in carico dal Comune di Palazzolo sull'Oglio le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

- l'edificazione sui lotti eventualmente non edificati durante la vigenza del Programma integrato d'intervento effettuata in conformità allo strumento scaduto, non determina alcun incremento del carico urbanistico precedentemente determinato, né in termini di aree da cedere né in termini di opere da realizzare essendo il piano stesso già stato dimensionato in ragione della sua completa e compiuta attuazione;

- alla luce della normativa e della giurisprudenza prima richiamate:

> risulta in modo chiaro che la partecipazione agli oneri connessi alle trasformazioni del territorio è correlata all'incremento del carico urbanistico del singolo intervento e si attua alternativamente

attraverso la corresponsione in denaro del contributo dovuto (pagamento degli oneri di urbanizzazione) oppure attraverso la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione medesime;

> si deve escludere che l'attuazione del medesimo intervento di trasformazione, in assenza di specifica previsione, partecipi due volte agli oneri di urbanizzazione: prima attraverso la realizzazione diretta delle opere e poi, essendo "scaduto" il piano, decorsa la validità della convenzione urbanistica e interamente realizzate e positivamente collaudate le opere di urbanizzazione, attraverso il pagamento integrale degli oneri;

OSSERVATO CHE la normativa statale (L. 1150 del 1942) e le relative disposizioni regolamentari regionali richiamate in premessa, non entrano nel merito della particolare fattispecie relativa alle modalità applicative del contributo di costruzione per gli interventi compresi all'interno dei comparti attuativi (come diversamente definiti dalle leggi regionali e dagli strumenti urbanistici comunali) scaduti;

RICHIAMATO CHE il piano attuativo oggetto della presente deliberazione prevede in sintesi:

- la modifica ed integrazione dei termini previsti dalle Convenzioni Urbanistiche stipulate per l'attuazione del Programma integrato d'intervento e di seguito nuovamente richiamate:

a) Convenzione Urbanistica Programma Integrato di Intervento "Comparto di intervento strategico n. 1", stipulata con atto a rogito del notaio Gianni Tufano di Brescia in data 24 aprile 2009, n. 137.586 di repertorio, n. 13.856 di raccolta;

b) Atto integrativo di Convenzione Urbanistica Programma Integrato di Intervento "Comparto di intervento strategico n. 1", stipulata con atto a rogito del notaio Gianni Tufano di Brescia in data 14 settembre 2011, n. 142.240 di repertorio, n. 15.942 di raccolta;

c) Atto Integrativo della Convenzione Urbanistica del Programma Integrato di Intervento denominato C.I.S. 1, stipulata con atto a rogito del Notaio Gianni Tufano, nelle date del 16 settembre 2014, 18 settembre 2014 e 20 settembre 2014 (repertorio N. 147.750 – N. 147.772 – N. 147.773 - raccolta N. 17.763);

- in particolare, considerato che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria afferenti il Programma Integrato d'intervento denominato CIS 1, sono state realizzate e che le stesse sono state regolarmente collaudate, il piano attuativo in oggetto prevede il completamento degli interventi edilizi privati previsti dallo stesso Programma in integrato d'intervento ai sensi dell'articolo 45 delle N.T.A. del Piano delle Regole della Variante generale al PGT vigente;

- la rimodulazione dei termini previsti da ultimo dall'Atto Integrativo della Convenzione Urbanistica del Programma Integrato di Intervento denominato C.I.S. 1, stipulata con atto a rogito del Notaio Gianni Tufano, nelle date del 16 settembre 2014, 18 settembre 2014 e 20 settembre 2014 (Repertorio N. 147.750 – N. 147.772 – N. 147.773 - Raccolta N. 17.763) per gli scomputi degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per gli interventi edilizi afferenti il Piano Attuativo;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., il quale al comma 1 prevede che *"I piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di PGT, sono adottati dalla giunta comunale; nel caso si tratti di piani di iniziativa privata, l'adozione interviene entro novanta giorni dalla presentazione al comune del piano attuativo o della variante. Il predetto termine di novanta giorni può essere interrotto una sola volta qualora gli uffici comunali deputati all'istruttoria richiedano, con provvedimento espresso da assumere nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione del piano attuativo, le integrazioni documentali, ovvero le modifiche progettuali ritenute necessarie per l'adeguamento dello stesso alle prescrizioni normative vigenti; in questo caso, il termine di novanta giorni di cui al presente comma decorre nuovamente e per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa, ovvero delle modifiche progettuali richieste; della conclusione della fase istruttoria, indipendentemente dall'esito della medesima, è data comunicazione da parte dei competenti uffici comunali al soggetto proponente. La conclusione in senso negativo della fase istruttoria pone termine al procedimento di adozione dei piani attuativi e loro varianti"*;

CONSIDERATO e ribadito che il Piano Attuativo in esame è conforme alla vigente Variante generale al P.G.T. ed in particolare all'articolo 45 delle N.T.A. del Piano delle Regole;

VISTA la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 12 e 14;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica rilasciato in data 25 marzo 2019 dal Responsabile del Settore Urbanistico Arch. Giovanni Piccitto, ai sensi dell’articolo 147 bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e sue s.m.i., attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa posta in essere con il presente atto;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 25 marzo 2019 dal Dirigente Area Finanziaria – Affari Generali /Vicesegretario Dott. Gallone Giuseppe, ai sensi dell’articolo 147 bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e sue s.m.i., attestante la regolarità e la correttezza contabile del presente atto;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. **DI ADOTTARE** il piano attuativo relativo al completamento degli interventi edilizi privati del Programma integrato d’intervento denominato Comparto di intervento strategico n. 1 (CIS 1), secondo il progetto redatto dall’Architetto Luciano Locatelli, con studio a Chiuduno in via Rimembranze n. 16, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo al n. 994, costituito dai sotto elencati documenti ed elaborati, acquisiti agli atti del competente Settore Urbanistica:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Tavola 1 – Estratto di PGT e di mappa. Planimetria generale;
- Tavola 2 – Planimetria generale opere eseguite;
- Tavola 3 – Planimetria con lotti originari;
- Tavola 4 – Individuazione lotti edificati e non edificati del comparto;
- Tavola 5 – Reti tecnologiche realizzate – Comparto sud;
- Tavola 6 - Reti tecnologiche realizzate – Comparto centrale;
- Tavola 7 - Reti tecnologiche realizzate – Comparto nord;
- Tavola 8 – Planivolumetrico lotti edificati e non edificati;
- Schema di Convenzione urbanistica;

3. **DI DISPORRE CHE**, ai sensi dell’articolo 14 – comma 2 – della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, la presente deliberazione di adozione venga depositata per quindici giorni consecutivi nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati, che gli atti siano altresì pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale e che del deposito e della pubblicazione nel sito informatico dell’amministrazione comunale ne venga data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all’albo pretorio;

4. **DI DARE ATTO** inoltre che la presente deliberazione, corredata dei relativi allegati, sarà pubblicata sul sito internet del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’articolo 39, del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai fini della trasparenza dell’attività di pianificazione della pubblica amministrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
GABRIELE ZANNI

Il Segretario Generale
LEONILDE CONCILIO

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

La Deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate.



Proposta di Deliberazione di Giunta comunale

**Servizio Edilizia Privata - Catasto
Proposta n° 8/2019**

**OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO CONFORME AL PGT VIGENTE, PER
IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI EDILIZI PRIVATI DEL PROGRAMMA
INTEGRATO D'INTERVENTO DENOMINATO COMPARTO DI INTERVENTO
STRATEGICO N. 1 (CIS 1)**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere

Favorevole

Contrario

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
Palazzolo sull'Oglio, li 25-03-2019

Il Responsabile del Settore
GIOVANNI PICCITTO



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Provincia di Brescia

Proposta di Deliberazione di Giunta comunale

Servizio Edilizia Privata - Catasto
Proposta n° 8/2019

**OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO CONFORME AL PGT VIGENTE, PER
IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI EDILIZI PRIVATI DEL PROGRAMMA
INTEGRATO D'INTERVENTO DENOMINATO COMPARTO DI INTERVENTO
STRATEGICO N. 1 (CIS 1)**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

ai sensi dell'articolo 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Si esprime parere

Favorevole

Contrario

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
Palazzolo sull'Oglio, li 26-03-2019

II DIRIGENTE/VICE SEGRETARIO
GIUSEPPE GALLONE



Deliberazione di Giunta comunale n° 45/2019

SETTORE URBANISTICA E SUAP

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO CONFORME AL PGT VIGENTE, PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI EDILIZI PRIVATI DEL PROGRAMMA INTEGRATO D'INTERVENTO DENOMINATO COMPARTO DI INTERVENTO STRATEGICO N. 1 (CIS 1)

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 08-04-2019 per giorni quindici consecutivi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

Palazzolo sull'Oglio, li 08-04-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa LEONILDE CONCILIO

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate